



2024/313

8.2.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 200/2021

del 9 luglio 2021

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2024/313]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, il testo del punto 171 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione) è sostituito dal seguente:

"32020 R 0585: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1), modificato da:

— **32020 R 2041:** Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione, dell'11 dicembre 2020 (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 6)

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

⁽¹⁾ GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 420 del 14.12.2020, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28.

nella tabella di cui all'allegato II, punto 5), sono aggiunte le righe seguenti:

IS	12
NO	12

”.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/585 e (UE) 2020/2041 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.